



COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)

Relazione tecnico – finanziaria del Contratto Collettivo Integrativo Parte normativa 2022-2024 – annualità economica 2022

Modulo I – La costituzione del fondo per la Contrattazione Integrativa

Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 67 del CCNL 2016 - 2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili.

La **Dichiarazione congiunta n. 5 del Contratto in esame** prevede che gli incrementi del fondo relativi alle seguenti somme:

a) euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno 2019;

b) le differenze tra gli incrementi a regime per progressioni nella categoria, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

L'art. 67, c. 7, CCNL 2016 - 2018, dispone, peraltro, che la quantificazione del fondo "deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017" e fino alla vigenza di detto limite, per cui la previsione della citata Dichiarazione n. 5 ne individua espressamente una eccezione.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"* (pertanto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per il 2022 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con riferimento sia alle voci del fondo risorse decentrate sia al trattamento delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza, qual è il comune di Pescantina).

La **deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 19 del 9 ottobre 2018**, ha enunciato che *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

L'art. 11 "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione" del **Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135** "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", ha infine definito quanto segue:

"1: In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.”.

Si ritiene, inoltre, opportuno citare:

- il parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale sono puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo del richiamato art. 33 Legge n. 58/2019, che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal tetto del fondo anno 2016) in quanto “è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”;

Si richiama infine la nota prot. n. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

Il fondo risorse decentrate 2022, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione nei seguenti importi:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	€ 218.048,40
Risorse variabili	€ 7.861,52
Decurtazioni	- € 10.450,02
Totale	€ 215.459,90

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018.

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 218.048,40. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23, c. 2, D. Lgs n. 75/2017 (“tetto 2016”) è pari a € 207.918,38, in quanto l'ulteriore ammontare di € 10.130,02, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.05.2018 di cui all'art. 67, comma 2,

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di € 83,20, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale

non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D. Lgs. 165/2001"*.

È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

Sono così determinate:

Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate sono costituite dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori in data 21.11.2017.

Descrizione	Importo
CCNL 21/5/2018 articolo 67, c. 1, CCNL 2016-2018 - unico importo consolidato anno 2017	€ 198.035,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL non sottoposti a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018 (incremento di € 83,20 per dipendenti presenti al 31/12/2015 - € 83,20 x 59)	€ 4.908,80
Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018 (incremento stipendiale progress. orizz.)	€ 5.221,22
TOTALE	€ 10.130,02

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sottoposti a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

Descrizione	Importo
Art. 67, c. 2, lett. c) CCNL 2016-2018 (RIA ed assegni ad personam personale cessato)	€ 9.883,38
TOTALE	€ 9.883,38

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (PRIMA DELLE DECURTAZIONI – VEDERE SEZIONE III)

Descrizione	Importo
-------------	---------

Risorse stabili	€ 218.048,40
-----------------	--------------

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili, complessivamente pari a € 7.861,52, risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23, c. 2, D. Lgs. n.75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato (nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti.

Tra le risorse escluse dal limite del Fondo, si ricordano:

- le risorse non utilizzate dell'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;
- le economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n.50/2016;
- i compensi ISTAT.

Le risorse variabili sottoposte a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in fase di costituzione del fondo per l'anno 2022, sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 2016-2018 (importi una tantum frazioni RIA di cui art. 67, c. 2, lett. c))	€ 566,64
TOTALE	€ 566,64

Le risorse variabili non sottoposte a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in fase di costituzione del fondo per l'anno 2022, sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018 (risparmi straordinario a.p.)	€ 7.294,88
TOTALE	€ 7.294,88

Totale Risorse variabili (PRIMA DELLE DECURTAZIONI – VEDERE SEZIONE III)

Descrizione	Importo
Risorse variabili	€ 7.861,52

Sezione III – Decurtazioni del fondo

In questa sezione vanno elencate le decurtazioni effettuate in relazione ai vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del fondo.

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

- Decurtazione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 dispone che a decorrere dal 1/1/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Con riferimento alle voci sottoposte all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in riferimento a quanto espresso nella Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL firmato in data 21.05.2018, in base agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti e come ulteriormente stabilito dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018, il complessivo trattamento accessorio del personale 2016 e 2022 è di seguito riportato:

Descrizione	2016	2022
Risorse stabili al netto delle risorse non soggette al limite (€ 10.130,02)	€ 198.035,00	€ 207.918,38
Decurtazione del fondo 2022 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17		- € 9.883,38
Totale risorse stabili soggette al limite	€ 198.035,00	€ 198.035,00
Risorse variabili al netto delle risorse non soggette al limite (€ 7.294,88)	-	€ 566,64
Decurtazione del fondo 2022 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17	-	- € 566,64
Totale risorse variabili soggette al limite	-	-
Trattamento posizioni organizzative	€ 54.014,03	€ 53.026,40
LIMITE DI SPESA PER FONDO E P.O. ANNO 2022 SUL 2016	€ 252.049,03	€ 251.061,40

Riepilogo decurtazioni:

Descrizione	Importo
Decurtazione del fondo 2022 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17	€ 10.450,02

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 208.165,02
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 7.294,88
Somma a disposizione della contrattazione integrativa	€ 215.459,90

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II – Utilizzo del fondo: Definizione delle poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa

Con riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 13/2016, l'importo di € 25.909,72 deve essere prelevato dal fondo e destinato a bilancio quale recupero delle somme illegittimamente corrisposte ai dipendenti a titolo di salario accessorio (art. 4, comma 1, D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014). La decurtazione, iniziata nell'anno 2016, terminerà con l'anno 2022 (compreso).

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le seguenti somme, risultanti dall'applicazione di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse, sono calcolate in via presuntiva e in relazione alle indennità erogate nell'anno precedente, salvo eventuale rideterminazione a consuntivo.

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018)	€ 25.000,00
Progressioni orizzontali STORICHE (art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018)	€ 96.000,00
Indennità personale educativo asilo nido art. 31, c. 7, CCNL 14.09.2000 (art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018)	€ 1.023,00
TOTALE	€ 122.023,00

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile come sopra indicate.

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Indennità di turno (art. 68, comma 2, lett. d), CCNL 21.05.2018)	€ 7.000,00
Indennità di reperibilità (art. 68, comma 2, lett. d), CCNL 21.05.2018)	€ 7.000,00
Indennità condizioni di lavoro-rischio (art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018)	€ 2.000,00
Indennità condizioni di lavoro- disagio (art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018)	€ 2.000,00
Indennità condizioni di lavoro - maneggio valori (art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018)	€ 500,00
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21.05.2018)	
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018) – Ufficiale stato civile anagrafe elettorale	€ 1.500,00
Indennità servizio esterno polizia locale (art. 68, comma 2, lett. f) CCNL 21.05.2018)	€ 2.000,00
Compensi destinati a finanziare specifiche disposizioni di legge (art. 68, comma 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)	
Performance organizzativa (60%) (art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018)	€ 27.316,31
Performance individuale (40%) (art. 68, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018)	€ 18.210,87
TOTALE	€ 67.527,18

SEZIONE III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Recupero somme illegittime salario accessorio art. 4, comma 1, D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014 (destinazione vincolata)	€ 25.909,72
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate	€ 122.023,00
Somme regolate dal contratto	€ 67.527,18
Destinazioni ancora da regolare	-

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
Le risorse stabili ammontano a € 208.165,02.
La destinazione a carattere vincolato ammonta a € 25.909,72; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali storiche ed incremento indennità personale educativo) ammontano a € 122.023,00.
Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono pertanto tutte finanziate con risorse stabili.
La restante quota parte delle risorse stabili, pari a € 60.232,30, finanzia gli istituti a carattere variabile.
- b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in base al vigente C.C.N.L. e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D. Lgs. n. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.
- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l'anno 2022 non è prevista l'effettuazione di progressioni economiche orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la Contrattazione Integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno 2021.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE			
Descrizione	Anno 2022	Anno 2021	Differenza

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	€ 198.035,00	€ 198.035,00	-
INCREMENTI CONTRATTUALI EX ART. 67 CCNL 21.05.2018, DI CUI:	€ 10.130,02	€ 10.130,02	-
Incremento CCNL art. 67, c. 2, lett. a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015, a valere dall'anno 2019 (59 dipendenti). (Fuori dal tetto di spesa dell'art. 67, c. 7 - sezione Autonomie 19/2018)	€ 4.908,80	€ 4.908,80	-
Incremento CCNL art. 67, c. 2, lett. b): aumento differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale. (Fuori dal tetto di spesa dell'art. 67, c. 7 - sezione Autonomie 19/2018)	€ 5.221,22	€ 5.221,22	-
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA' EX ART. 67 CCNL 21.05.2018, DI CUI:	€ 9.883,38	€ 8.445,58	+ € 1.437,80
Incremento CCNL 21.5.2018, art. 67, c. 2, lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	€ 9.883,38	€ 8.445,58	+ € 1.437,80
TOTALE PARTE FISSA	€ 218.048,40	€ 216.610,60	+ € 1.437,80
RISORSE VARIABILI CCNL 21.05.2018			
POSTE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, C. 2, D. LGS. 75/2017, DI CUI:	€ 566,64	€ 208,74	+ € 357,90
CCNL 21.5.2018 art. 67, c. 3, lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta	€ 566,64	€ 208,74	+ € 357,90
POSTE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, C. 2, D. LGS. 75/2017, DI CUI:	€ 7.294,88	€ 16.954,97	- € 9.660,09
CCNL 21.5.2018 art. 67, c. 3, lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge (Istat, incentivazioni funzioni tecniche, economie buoni pasto 2020 per l'anno 2021)	-	€ 7.757,65	- € 7.757,65
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. e): risparmi anno precedente fondo straordinario	€ 7.294,88	€ 7.884,06	- € 589,18
CCNL 21.5.2018, art. 68, c. 1, ultimo periodo: risparmi risorse stabili anni precedenti	-	€ 922,58	- € 922,58
Recupero fondi anni precedenti (art. 4 D.L. n. 16/2014) – rientro nel fondo di somme illegittimamente distribuite nel periodo 2008-2013	-	€ 390,68	- € 390,68
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 7.861,52	€ 17.163,71	- € 9.302,19
DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE			
Decurtazione per tetto 2016 – art. 23 D. Lgs. 75/2017	- € 10.450,02	- € 8.654,32	+ € 1.795,70
RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità	€ 218.048,40	€ 216.610,60	+ 1.437,80
Risorse variabili	€ 7.861,52	€ 17.163,71	- € 9.302,19
Decurtazioni	- € 10.450,02	- € 8.654,32	- € 1.795,70
Totale	€ 215.459,90	€ 225.119,99	- € 9.660,09

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate anno 2022 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2021.

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021	Differenza
Destinazione a carattere vincolato			
Recupero somme illecittive salario accessorio art. 4, c. 1, D.L. 16/2014	€ 25.909,72	€ 25.909,72	-
TOTALE	€ 25.909,72	€ 25.909,72	-
Destinazioni non regolate dal contratto integrativo			
Indennità di comparto	€ 25.000,00	€ 22.936,77	+ € 2.063,23
Progressioni orizzontali storiche	€ 96.000,00	€ 102.119,01	- € 6.119,01
Indennità personale educativo asili nido art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000	€ 1.023,00	€ 1.363,68	- € 340,68
TOTALE	€ 122.023,00	€ 126.419,46	- € 4.396,46
Destinazioni regolate dal contratto integrativo			
Indennità di turno (art. 68, comma 2, lett. d), CCNL 21.05.2018)	€ 7.000,00	€ 5.131,67	+ € 1.868,33
Indennità condizioni di lavoro – rischio (art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018)	€ 2.000,00	€ 1.266,00	+ € 734,00
Indennità di reperibilità (art. 68, comma 2, lett. d), CCNL 21.05.2018)	€ 7.000,00	€ 6.575,13	+ € 424,87
Indennità condizioni di lavoro – maneggio valori (art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018)	€ 500,00	€ 196,80	+ € 303,20
Indennità condizioni di lavoro – disagio (art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018)	€ 2.000,00	€ 1.331,25	+ € 668,75
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21.05.2018)	-	-	-
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 21.05.2018) - Ufficiale stato civile anagrafe elettorale	€ 1.500,00	€ 1.494,23	+ € 5,77
Indennità servizio esterno polizia locale (art. 68, comma 2, lett. f) CCNL 21.05.2018)	€ 2.000,00	€ 1.026,00	+ € 974,00
Art. 68, comma 2, lett. a) e b) CCNL 21.05.2018 – Premio collegato alla performance (alla data attuale, non ancora liquidato per l'anno 2021)	€ 45.527,18	€ 52.232,29 dato non ancora consuntivo	- € 6.705,11
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 68, comma 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)		€ 3.537,44	- € 3.537,44
TOTALE	€ 67.527,18	€ 72.790,81	- € 5.263,63
Destinazioni ancora da regolare	-	-	-
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)	-	-	-
TOTALE	-	-	-
Destinazioni a carattere vincolato	€ 25.909,72	€ 25.909,72	-
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 122.023,00	€ 126.419,46	- € 4.396,46
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 67.527,18	€ 72.790,81	- € 5.263,63
Destinazioni ancora da regolare	-	-	-

Economie fondo	-	-	-
TOTALE	€ 215.459,90	€ 225.119,99	- € 9.660,09

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione.

La gestione contabile del bilancio, con specifico riferimento alle risorse decentrate per il personale non dirigente, avviene sulla base del principio della competenza economica.

Nelle fasi di costituzione e destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa vengono rispettati i vincoli imposti da norme e contratti e vengono previste e verificate le disponibilità a bilancio delle risorse.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 300/01, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (rispetto limite art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017)

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*";

L'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo, ultimo paragrafo, recita testualmente che "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), nelle premesse specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Rilevato che non trova applicazione per il Comune di Pescantina nell'anno 2022 l'incremento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, in quanto non è previsto un incremento di personale in servizio nell'anno 2022 rispetto a quello in servizio al 31/12/2018.

Il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Pescantina, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, è pari a € 198.035,00.

Il fondo del 2022 rispetta il limite del 2016 così come previsto dall'art 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017:

Descrizione	2016	2022
Risorse stabili al netto delle risorse non soggette al limite (€ 10.130,02)	€ 198.035,00	€ 207.918,38
Decurtazione del fondo 2022 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17		- € 9.883,38
Totale risorse stabili soggette al limite	€ 198.035,00	€ 198.035,00
Risorse variabili al netto delle risorse non soggette al limite (€ 7.294,88)	-	€ 566,64
Decurtazione del fondo 2022 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17	-	- € 566,64
Totale risorse variabili soggette al limite	-	-
Trattamento posizioni organizzative	€ 54.014,03	€ 53.026,40
LIMITE DI SPESA PER FONDO E P.O. ANNO 2022 SUL 2016	€ 252.049,03	€ 251.061,40

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa al fondo delle risorse decentrate, oneri compresi, è stata prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2022.

In applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

- le spese di personale risultanti dai trattamenti fissi e continuativi sono imputate all'esercizio di riferimento;
- le spese di personale relative al trattamento accessorio premiante sono stanziati nell'esercizio cui il fondo si riferisce e, all'atto della sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato, le risorse risultano definitivamente vincolate, confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato e contestualmente sono impegnate nell'esercizio successivo, anno in cui tali spese diventano esigibili.

Pertanto alla luce del principio sopraindicato, le spese di personale di cui al punto a), oltre a oneri riflessi e Irap, sono impegnate sugli stanziamenti del Bilancio 2022 delle varie missioni e programmi dei macroaggregati 01 "Redditi da lavoro dipendente" e 02 "Imposte e tasse a carico dell'Ente"; le spese di personale di cui al punto b), oltre a oneri riflessi e Irap, sono coperte dagli stanziamenti del Bilancio 2022.

Pescantina, 8 settembre 2022

LA RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA



dott.ssa Bogoni Simonetta

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA



dott. Gozzi Emilio

